

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 748**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore TURRONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2001**

—————

**Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Corpo forestale dello Stato è una delle 5 Forze di polizia del Paese ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. La regionalizzazione del 70 per cento del suo organico, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, determina lo smembramento del Corpo in 15 pezzi con gravi ripercussioni per la salvaguardia dell'ambiente, del bosco e della montagna, per la protezione civile, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici soprattutto in quelle aree rurali e montane dove, storicamente, la presenza delle altre Forze di polizia è più rarefatta, se non assente. In tal modo si sancisce di fatto la frammentazione dell'unica rete dello Stato diffusa capillarmente nelle zone più difficili e sensibili dal punto di vista ambientale del nostro Paese mentre più si avverte l'esigenza di contare su un efficiente sistema di monitoraggio del territorio e su una struttura di primo intervento in relazione al ripetersi ormai ciclico di eventi naturali catastrofici. Tutto ciò peraltro in un momento in cui più forte appare l'esigenza di un controllo coordinato del territorio in materia di sicurezza e di contrasto della criminalità.

La riforma di un Corpo di polizia qual è il Corpo forestale dello Stato deve essere ricondotta nella sede istituzionale propria, che è il Parlamento. Da qui l'esigenza della presentazione del presente disegno di legge che, unitamente ad altre proposte, consentirà di riportare la questione nella sede legislativa primaria, partendo però dalla esigenza generalmente riconosciuta di avere nel Paese una Forza di polizia organizzata in modo uniforme sul territorio e specializzata nel settore

ambientale, in modo tale da poter condurre in forma coordinata ed omogenea su tutto il territorio nazionale la lotta al traffico illegale di rifiuti pericolosi ed agli inquinamenti in generale, al commercio clandestino di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione, all'abusivismo edilizio, eccetera. Essenziali sono anche il monitoraggio del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, il coordinamento nazionale nella lotta agli incendi boschivi, il rilancio della politica forestale in armonia con le direttive europee ed internazionali, il controllo degli ecosistemi forestali ai fini delle convenzioni internazionali, segnatamente quelle riguardanti la biodiversità, i cambiamenti climatici e la desertificazione. Una siffatta organizzazione è indispensabile in quanto la lotta alla nuova criminalità ambientale, così come l'azione di verifica e di prevenzione dei fenomeni di aggressione all'ambiente, superano i confini territoriali regionali e nazionali.

Ciò non toglie che le regioni possano continuare ad avvalersi del Corpo forestale dello Stato. Si è cercato, perciò, di individuare una soluzione in grado di contemperare la necessità di preservare l'unitarietà funzionale ed operativa del Corpo forestale dello Stato, con l'utilizzo dello stesso da parte delle regioni per l'esercizio delle funzioni proprie attraverso la dipendenza funzionale o comunque attraverso forme di cooperazione e coordinamento. Tale soluzione vuole testimoniare un rinnovato e moderno rapporto solidale tra le regioni e lo Stato centrale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dove il Corpo forestale dello Stato incarnerebbe una struttura operativa al servizio della collettività, di uno Stato cioè inteso non più come organo autarchico e burocratico, ma come istituzione

dinamica e sistemica nelle sue articolazioni centrali e locali.

Gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge recano la finalità della legge e definiscono la natura giuridica del Corpo forestale dello Stato come Forza di polizia specializzata in campo ambientale, nonché la sua collocazione istituzionale nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

L'articolo 3 elenca i compiti più rilevanti del Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 4 delinea la struttura organizzativa di massima del Corpo forestale dello Stato rimandando a successivi decreti, già previsti dai recenti provvedimenti di riorganizzazione delle Forze di polizia, la puntuale definizione degli uffici centrali e periferici, le loro attribuzioni nonché le relative dotazioni di personale.

L'articolo 5 prevede la possibilità, per le regioni che lo ritengano opportuno, di avvalersi del Corpo forestale dello Stato sulla

base di rapporti convenzionali bilaterali, derivanti da un accordo quadro sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 6 introduce la possibilità per le regioni di costituire corpi forestali regionali per lo svolgimento dei compiti tecnici ad esse conferiti, nonché la facoltà per il personale del Corpo forestale dello Stato di transitare, a domanda, nei ruoli dei corpi forestali regionali. È inoltre previsto il trasferimento alle regioni dei beni della gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali che non sono più necessari allo svolgimento dei compiti statali del Corpo forestale dello Stato individuati all'articolo 3.

L'articolo 7, infine, si rende necessario per eliminare la fonte giuridica di riferimento per il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 e permettere quindi la riforma del Corpo forestale dello Stato in seno al Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a garantire la migliore tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico e naturalistico nazionale attraverso la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato.

## Art. 2.

*(Natura giuridica e inquadramento)*

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, specializzata nel settore ambientale, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione dei reati ambientali ed agro-forestali.

2. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

## Art. 3.

*(Compiti)*

1. Il Corpo forestale dello Stato svolge le seguenti funzioni:

a) vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico nazionale, e delle frodi in agricoltura, nonché valutazione del danno ambientale;

b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria in materia agro-forestale ed am-

bientale, attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore ed alla biosicurezza in genere, nonché alla prevenzione e alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni dei prodotti alimentari, agro-alimentari e di uso agrario;

c) gestione e tenuta del catasto degli incendi boschivi, nonché interventi di rilievo nazionale nell'ambito della protezione civile, relativi alle funzioni operative riguardanti il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

d) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione e loro tutela ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e relativa normativa comunitaria e nazionale;

e) sorveglianza ed accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;

f) applicazione delle normative di competenza statale per l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale forestale di propagazione;

g) controllo sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento agli aspetti forestali;

h) sorveglianza e controllo sui territori delle aree protette di rilievo nazionale ed internazionale;

i) tutela e valorizzazione delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale anche ai fini della tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificatamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché

delle riserve biogenetiche e degli altri territori destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

l) concorso al monitoraggio del territorio ai fini del controllo e della prevenzione del dissesto idrogeologico;

m) indirizzo e coordinamento in materia di rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali;

n) indirizzo e coordinamento della politica forestale nazionale e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria ed internazionale;

o) gestione del Sistema informativo della montagna;

p) reclutamento, amministrazione, addestramento, formazione, aggiornamento e specializzazione del proprio personale e, a richiesta, anche di quello delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 4.

##### *(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato)*

1. Il Corpo forestale dello Stato fa parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito il Dipartimento del Corpo forestale dello Stato che provvede:

a) al reclutamento, all'amministrazione e alla direzione del personale del Corpo forestale dello Stato;

b) alla gestione dei servizi e delle strutture operative e di supporto delle attività affidate al Corpo forestale dello Stato.

3. Al Dipartimento del Corpo forestale dello Stato sono assegnati i compiti già attribuiti al Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.

4. Al Dipartimento del Corpo forestale dello Stato è preposto un dirigente generale, proveniente dai ruoli del Corpo stesso, che assume la denominazione di Capo del Corpo forestale dello Stato ed è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici, delle relative attribuzioni e delle piante organiche, l'organizzazione, la distribuzione dei posti di livello dirigenziale, di coordinamento e di comando locale e le relative funzioni, la temporalità della rotazione del personale preposto ad unità dirigenziale sono definite con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei corpi forestali regionali, di cui all'articolo 6, e di altri operatori dell'ambiente, provvede la Scuola del Corpo forestale dello Stato.

#### Art. 5.

##### *(Convenzioni con le regioni)*

1. Le regioni, nelle more della costituzione e piena operatività dei corpi forestali di cui all'articolo 6, possono avvalersi, stipulando apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento di compiti e funzioni propri in materia agro-ambientale e forestale, sulla base delle linee guida definite entro tre mesi dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

*(Devoluzione e trasferimenti alle regioni)*

1. Le regioni, per le materie di competenza ed in particolare per i compiti di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire corpi forestali regionali.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può transitare, a domanda, nei ruoli dei corpi regionali, con attribuzioni del trattamento giuridico ed economico in godimento al momento della domanda.

3. In applicazione dei provvedimenti emanati in attuazione dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti alle regioni il patrimonio ed i beni della gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali non necessari all'attività istituzionale del Corpo forestale dello Stato, unitamente alle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in relazione al personale che transita in attuazione del comma 2. Sono altresì trasferiti al Corpo forestale dello Stato i beni residui necessari alla sua attività.

4. Il trasferimento alle regioni dei beni, del patrimonio e delle risorse di cui al comma 3 è disposto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## Art. 7.

*(Disposizioni diverse)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole: «, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo Forestale dello Stato,» sono soppresse.

2. Le disposizioni relative ai beni e risorse da trasferire alle regioni in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, non si applicano per quanto concerne i beni e le risorse del Corpo forestale dello Stato.

3. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

4. All'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Corpo forestale dello Stato provvede a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli agrari e forestali percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio comunicando gli esiti ai comuni interessati entro tre mesi dall'insorgenza dell'incendio. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano provvedono i rispettivi corpi forestali».





